

PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PRATICA DI MODULI FORMATIVI AFFERENTI LA GUIDA SICURA ED ECOSOSTENIBILE CON SIMULATORE DI GUIDA E ASSISTENZA DI ISTRUTTORI ESPERTI NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI FORMAZIONE «GUIDIAMO SICURO 2024/2025»”

**ALLEGATO 2
AL DISCIPLINARE DI GARA**

Schema di contratto

Sommario

1. . Premesse, Allegati e documentazione contrattuale	5
2. . Oggetto	6
3. . Durata	6
4. . Modalità di svolgimento del Servizio	7
5. . Obblighi dell'Appaltatore.....	7
6. . Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	8
7. . Modifiche contrattuali e revisione prezzi	9
8. . Corrispettivo.....	10
9. . Fatturazione e pagamenti.....	10
10. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
11. Trasparenza dei prezzi	12
12. Verifiche e controlli	12
13. Penali.....	13
14. Verifiche di conformità	14
15. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito	14
16. Subappalto.....	14
17. Conflitto d'interessi	16
18. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	16
19. Manleva	16
20. Codice etico e Modello 231/2001.....	17
21. Trattamento dei dati personali.....	17
22. Riservatezza	18
23. Garanzia definitiva	18
24. Recesso e risoluzione	19
25. Forza maggiore	20
26. Legge applicabile e controversie	20
27. Comunicazioni.....	20
28. Oneri fiscali	21
29. Clausola finale	21

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana 2, P. Iva 079266311008, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. Davide Bordononi (nel seguito anche "RAM", la "Società" oppure la "Committente"),

E

[●], con sede in [●], alla via [●], Codice Fiscale e Partita Iva [●], nella persona di [●], nella qualità di Legale Rappresentante (nel seguito, anche l'"Appaltatore"),

di seguito, congiuntamente, le "Parti";

PREMESSO

- a) che RAM, ai sensi dello Statuto, così come modificato nella seduta dell'Assemblea straordinaria del 22 novembre 2017, collabora in qualità di organismo in house con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3 del suddetto Statuto;
- b) che, nel quadro delle attività oggetto della Convenzione del 21 dicembre 2023 tra RAM e il Ministero delle infrastrutture e Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, "il Comitato"), è previsto che RAM si occupi, tra l'altro, della realizzazione di una Campagna sulla guida sicura ed ecosostenibile per il biennio 2024/2025, rivolta alle imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi;
- c) che, nel suddetto contesto, l'Area incentivi agevolazioni e misure per le imprese di RAM ha manifestato - con apposita Relazione e connessa RDA - l'esigenza di affidare ad un operatore economico esterno un servizio di somministrazione pratica di moduli formativi afferenti la guida sicura ed ecosostenibile con simulatore di guida e assistenza di istruttori esperti nell'ambito della campagna di formazione "Guidiamo Sicuro 2024/2025" (di seguito, "il Servizio");
- d) che, a seguito di decisione a contrarre n. 23/2024 dell'Amministratore Unico, con Bando trasmesso, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 20 maggio 2024 e pubblicato sulla medesima in data [●] nonché pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, RAM ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche "Codice"), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del Servizio,
- e) che, a seguito all'espletamento della procedura di gara, la Commissione all'uopo nominata ha proposto l'aggiudicazione in favore della società [●], risultata prima in graduatoria;
- f) che con decisione n. [●/2024] è stato aggiudicato il Servizio all'Appaltatore;
- g) che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) e c) del Codice;
- h) che l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti di ordine speciale previsti dalla procedura relativa all'aggiudicazione del Servizio;

- i) che ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice è stato applicato il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione [oppure: ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a), del Codice non è stato applicato il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ricorrendo la fattispecie ivi prevista];
- j) [eventuale nel caso in cui non pervenga nei termini l'informativa] che il presente contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011, è da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva che non pervengano alla Committente informazioni relative all'esistenza di cause interdittive antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero altre risultanze ostative determinate dall'esito delle verifiche antimafia a tutt'ora pendenti;
- k) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da [●] mediante [●] avente numero [●], del valore di [●];
- l) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico e Prestazionale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto di affidamento e per la formulazione dell'offerta.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate

SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue.

Definizioni

Ai fini del presente Contratto s'intende per:

Appaltatore: l'Operatore economico - monosoggettivo o plurisoggettivo - aggiudicatario della procedura aperta per l'affidamento del Servizio;

Bando di selezione: il Bando per la campagna di formazione sulla guida sicura ed ecosostenibile rivolto alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori edizione 2024/2025 e finalizzato a selezionare i conducenti da formare;

Capitolato: il Capitolato Tecnico e Prestazionale contenente le norme generali che disciplinano la realizzazione del Servizio da un punto di vista tecnico ed operativo;

Codice: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Comitato: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi;

Committente: RAM Infrastrutture, Trasporti e Logistica S.p.A.;

Conducenti: i conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per conto terzi selezionati - per il tramite dell'apposito Bando - per poter partecipare ai corsi di formazione per la guida sicura ed ecosostenibile;

Contratto: il presente atto negoziale sottoscritto tra la Committente e l'Appaltatore che definisce le condizioni e le clausole del Servizio;

Disciplinare: il documento, parte integrante del Bando della procedura aperta per l'affidamento del Servizio, che regola i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento della procedura medesima;

Gruppo di Lavoro: il personale individuato dall'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio ed indicato nell'Offerta tecnica nel rispetto della composizione minima indicata nel Capitolato;

Offerta Economica: l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale sulla base d'asta ed il corrispettivo del Servizio;

Offerta Tecnica: l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara contenente la proposta tecnica ed organizzativa, la descrizione dei Simulatori e la composizione del Gruppo di Lavoro;

Parti: la Committente e l'Appaltatore congiuntamente intesi;

Servizio: il servizio di somministrazione pratica dei moduli formativi afferenti la guida sicura e la guida ecosostenibile con simulatore e con l'assistenza di istruttori esperti;

Simulatori: i simulatori di guida – messi a disposizione dell'Appaltatore – aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1B al Capitolato.

1. Premesse, Allegati e documentazione contrattuale

1. Le Premesse, l'Allegato n. 1 ("Atto di designazione del sub-responsabile") e tutti i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. Bando di gara;
 - b. Disciplinare di gara;
 - c. Capitolato Tecnico e Prestazionale con relativi allegati "Bando di selezione per la campagna di formazione sulla guida sicura ed ecosostenibile rivolto alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori edizione 2024/2025" (Allegato 1a) e "Caratteristiche del simulatore di guida e dei mezzi per la movimentazione degli stessi" (Allegato 1b);
 - d. Offerta Tecnica e Offerta Economica dell'Appaltatore.
2. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei relativi allegati, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la Committente.
3. L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
 - dalle clausole del presente Contratto e dei relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Committente e l'Appaltatore;

- dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto applicabile e non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n. “123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet di RAM;
- dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), il D.Lgs. 196/2003, come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy).

2. Oggetto

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di somministrazione, ad un numero stimato di 1.800 Conducenti, della formazione pratica inerente la guida sicura e la guida ecosostenibile, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e suoi allegati.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per la compiuta esecuzione del Servizio secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative dedotte nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Committente.
4. I Conducenti da formare sono individuati, con tutte le informazioni necessarie, nell'apposito “Elenco conducenti selezionati per la formazione pratica GuidaAmo Sicuro”, consegnato dalla Committente all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e soggetto ad eventuali successivi aggiornamenti.
5. Al termine delle sessioni di formazione, l'Appaltatore dovrà restituire un rapporto, per ognuna delle due sessioni di guida, sicura ed ecosostenibile, come specificato nel Capitolato.

3. Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività contrattuali, fatte salve le opzioni di modifiche contrattuali previste nel Disciplinare e nel presente Contratto.

2. Nel rispetto della suddetta durata, il Servizio sarà svolto secondo il cronoprogramma proposto dall'Appaltatore nell'Offerta tecnica.

4. Modalità di svolgimento del Servizio

1. L'Appaltatore è tenuto allo svolgimento del Servizio con l'ausilio dei Simulatori e mettendo a disposizione il Gruppo di lavoro di cui all'Offerta tecnica.

2. Nell'espletamento del Servizio l'Appaltatore dovrà rispettare i seguenti parametri di riferimento:

a) con riferimento alla singola prova per la guida ecosostenibile: i) velocità media; ii) velocità massima; iii) numero di volte che è stato usato il freno; iv) disinnesto frizione; v) emissioni CO₂; vi) consumo medio; vii) tempo realizzato;

b) con riferimento alla singola prova per la guida sicura: i) nel caso di frenata di emergenza con stimolo semplice: tempo di reazione, spazio percorso nel tempo di reazione, spazio di frenata, spazio totale di arresto; ii) nel caso di frenata di emergenza con stimoli composti: tempo di reazione, spazio percorso nel tempo di reazione, spazio di frenata, spazio totale di arresto; iii) nel caso di distanza di sicurezza dal veicolo che precede pari a 2 secondi alla velocità a 50 Km/h: tempo di reazione, spazio totale di arresto, spazio residuo dal veicolo che precede o spazio di sovrapposizione; iv) nel caso di distanza di sicurezza dal veicolo che precede pari a 2 secondi alla velocità a 80 Km/h: tempo di reazione, spazio totale di arresto, spazio residuo dal veicolo che precede o spazio di sovrapposizione.

3. Per i dettagli sulle modalità di svolgimento del Servizio si rinvia al Capitolato ed all'Offerta tecnica.

5. Obblighi dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Servizio, nonché i connessi oneri assicurativi. In proposito, l'Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in possesso dei requisiti di cui al Capitolato e all'Offerta tecnica, nonché di adeguati e idonei mezzi e attrezzature necessarie all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale.

2. L'Appaltatore si obbliga a:

i) eseguire tutte le fasi in cui si articola l'oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell'Offerta tecnica, nella documentazione di gara e relativi allegati e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto;

ii) eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione del Contratto medesimo, nel rispetto di

ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente;

iii) prestare l'attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi;

iv) rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente;

v) comunicare alla Committente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto;

vi) rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni alle attività in atto.

6. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi, nell'espletamento del Servizio, di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3 del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato. Le risorse indicate dall'Appaltatore nell'Offerta tecnica e costituenti il Gruppo di lavoro dovranno essere impegnate per l'intera durata del Servizio. Eventuali sostituzioni di tali figure, derivanti da causa di forza maggiore, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Committente, e potranno essere validate solo in caso di figure con esperienza analoga o superiore a quella dei soggetti proposti in Offerta tecnica.

2. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti di tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. In relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, l'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni

oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la Committente da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore) si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi con la Committente stessa. In caso di violazione di tali impegni la Committente potrà risolvere il presente Contratto.

7. Modifiche contrattuali e revisione prezzi

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore l'onere di eseguire, a proprie spese, l'obbligo a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Committente, fermo restando che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.

2. La Committente si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120, del Codice.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. d) del Codice, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Committente. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Committente procede entro 30 (trenta) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Committente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Committente si riserva di sostituire l'Appaltatore con un nuovo contraente, oltre che nel suddetto caso, nel caso di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 3, del Codice.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione del Servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può

imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. La Committente si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso di superamento del numero stimato di conducenti da formare. In tal caso, saranno rinegoziate le condizioni economiche.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice.

8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione rilevata in relazione alle prestazioni da eseguire. L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. b), del Codice.

8. Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo del Servizio ammonta ad euro [●] ([●]/00) oltre IVA di legge, da erogarsi nel rispetto delle seguenti tempistiche e di quanto stabilito nel presente articolo. Detto corrispettivo è stato calcolato considerando la formazione di n. 1800 Conducenti. Nel caso di mancato raggiungimento di detto numero, il corrispettivo si ridurrà proporzionalmente e l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa.

2. L'importo per ogni Conducente è pari all'importo unitario posto a base di gara diminuito del ribasso indicato dall'Appaltatore nell'Offerta Economica, ed in particolare è pari a euro [●]. Esso deve considerarsi forfettario, fisso ed invariabile, e, in quanto tale, è comprensivo di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

3. Qualora un Conducente, iscritto ad una giornata programmata di formazione, per motivi straordinari e imprevedibili (ragioni di necessità, di urgenza, di salute ecc.) dovesse assentarsi, potrà recuperare la formazione in una giornata programmata successiva. Qualora le date programmate dovessero essere esaurite o tutte già impegnate, si potrà ricorrere alle giornate di riserva appositamente previste in sede di presentazione dell'Offerta. Se anche in tale successiva occasione il Conducente dovesse nuovamente assentarsi, all'Appaltatore sarà corrisposto il 30% dell'importo previsto pari a € _____ (_____/00) oltre IVA, comprensivo di ogni indennità, anche risarcitoria, senza che l'Appaltatore abbia null'altro a pretendere.

9. Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà per stati di avanzamento, attraverso emissione di fatture elettroniche da parte dell'Appaltatore, che saranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di

ricevimento delle fatture medesime. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un report delle attività svolte nel periodo di riferimento, soggetto ad accettazione da parte di RAM che effettuerà a tal fine la verifica del regolare svolgimento delle prestazioni.

2. L'Appaltatore potrà procedere con l'emissione della fattura, corrispondente alla parte di Servizio svolta, al raggiungimento della soglia di 300 Conducenti, che hanno regolarmente eseguito la formazione pratica, e per successivi multipli di 300 fino a esaurimento della formazione dei Conducenti.

3. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72" ed indicare il CIG, le coordinate IBAN del conto corrente dedicato, il riferimento al Contratto ed alla tranche di pagamento. Le fatture dovranno, inoltre, essere generate in modalità elettronica tramite canale telematico "SDI" della Pubblica Amministrazione, indicando il codice univoco 1IKXJ8.

4. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell'Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, la Committente procederà a verificare se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell'Appaltatore, la Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non saranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore ha prodotto apposita dichiarazione costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e delle operazioni connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3. Nel rinviare alla lettura delle disposizioni di legge per il dettaglio sugli obblighi, con il relativo quadro delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC qualora

le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

11. Trasparenza dei prezzi

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le eventuali Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

12. Verifiche e controlli

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Committente si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Committente.

2. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Committente.

3. I controlli e le verifiche effettuati dalla Committente, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati,

gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

13. Penali

1. La Committente si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Saranno, in particolare, oggetto di verifica: i) il rispetto dei tempi di esecuzione della formazione; ii) il rispetto dei tempi di trasmissione alla Committente dei rapporti di monitoraggio delle sessioni di guida, così come richiamati nel Capitolato e nell'Offerta tecnica; iii) la corrispondenza della composizione del Gruppo di Lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate, salvo casi di sopravvenuti impedimenti non imputabili all'Appaltatore e debitamente giustificati, saranno applicate le seguenti penali:

- per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione di cui al precedente punto 1.i la penale prevista è dell'1%, calcolato sul valore del Contratto, per ogni settimana di ritardo in relazione alla scadenza delle attività di formazione;

- per il mancato rispetto dei tempi di trasmissione cui al precedente punto 1.ii la penale prevista è dello 0,5% per ogni settimana di ritardo rispetto alla tempistica di consegna prevista nel Capitolato;

- per la mancata corrispondenza di cui al punto 1.iii la penale prevista è dello 0,5% per ogni divergenza riscontrata rispetto al Gruppo di Lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

3. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Appaltatore nei termini ovvero nel caso in cui la Committente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse pagare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

7. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si potrà avvalere della garanzia definitiva oppure potrà trattenere il relativo importo sui pagamenti da effettuarsi, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

14. Verifiche di conformità

1. Fermo quanto previsto nell'art. 12, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità finale al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

15. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

16. Subappalto

[OPZIONE 1]

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto o a subaffidamenti.

[OPZIONE 2]

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: [●]
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso

da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.

5. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

7. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al precedente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'Appaltatore è responsabile in solido nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

10. L'Appaltatore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce

d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.

13. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. Conflitto d'interessi

1. L'Appaltatore dichiara, ed espressamente garantisce, che non sussistono in capo a sé medesimo situazioni di conflitto d'interesse in relazione alle attività di cui al presente Contratto.

2. L'Appaltatore adotterà una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e in particolare si asterrà dall'assumere da terzi incarichi che possano interferire con gli interessi della RAM.

3. Qualora si dovesse determinare una qualunque situazione per la quale si preveda l'insorgere di un possibile conflitto d'interesse in relazione all'attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a riferirla tempestivamente alla RAM e ad attenersi alle valutazioni effettuate dalla medesima.

18. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

19. Manleva

1. L'Appaltatore tiene indenne la Committente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non, che possa derivare a persone e a cose, durante l'esecuzione del presente Contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i mezzi/strumenti messi a disposizione, sia

per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del Contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato, nell'esecuzione del presente Contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Committente.

20. Codice etico e Modello 231/2001

1. L'Appaltatore è consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta dello stesso in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto e si impegna a informare immediatamente RAM nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.
2. L'Appaltatore, inoltre, prende atto, che RAM ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del medesimo. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RAM S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

21. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nella qualità di titolari del trattamento, si informano che – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR") – tratteranno i dati personali connessi all'espletamento delle attività del presente Contratto per i soli fini legati all'esecuzione del medesimo (art. 6 co. I lett. B) GDPR) e all'adempimento degli obblighi legali connessi (art. 6 co. I lett. C) GDPR), con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, sia tramite proprio personale dipendente appositamente autorizzato e istruito, sia tramite propri responsabili, contrattualizzati ai sensi dell'art. 28 GDPR (tra cui, società che offrono servizi strumentali all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, consulenti fiscali e del lavoro, eventualmente consulenti legali). I dati personali verranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza
2. Nei casi prescritti per legge o per provvedimento, i dati potranno essere trasmessi a PP.AA. o autorità pubbliche, nonché pubblicati sul sito web della RAM in ottemperanza agli obblighi di trasparenza amministrativa. In ogni caso, non sono previsti trasferimenti al di fuori dello SEE.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità di cui sopra, e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione degli effetti del Contratto (art. 2220 c.c.).

Ciascuna Parte potrà far valere nei riguardi della controparte i propri diritti come sanciti agli artt. 15-22 del GDPR, limitatamente a quanto applicabile, e segnatamente il diritto di accesso, rettifica, limitazione, opposizione, scrivendo ai recapiti noti tra le Parti ovvero ai contatti dei Responsabili per la protezione dei dati personali di seguito riportati (ove designati), nonché ai recapiti riportati nelle data protection policy dei siti web delle parti. Nel caso si ritengano violati i propri diritti ad un corretto trattamento dei dati personali, ossia in caso di carente o mancato riscontro ad una istanza di esercizio dei suddetti diritti, sarà possibile adire il Garante italiano per la protezione dei dati personali o l'Autorità Giudiziaria competente, secondo le modalità ed i canali illustrati sul portale istituzionale www.garanteprivacy.it. Il mancato conferimento dei dati, che costituisce obbligo contrattuale, comporterà l'impossibilità di stipulare il presente accordo.

4. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore potrà avere accesso ad informazioni e dati qualificabili come "dati personali", che vengono trattati da RAM in qualità di responsabile del trattamento nominato dal MIT. Onde assicurare la conformità al GDPR e su espressa autorizzazione del MIT, RAM ha inteso nominare l'Appaltatore in qualità di sub-responsabile del trattamento attraverso l'Allegato 1 al presente Contratto ("Atto di nomina a Sub-Responsabile del trattamento").

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

6. Per RAM: il RPD (Responsabile per la protezione dei dati personali, anche noto come DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@ramspa.it.

7. Per l'Appaltatore: il RDP è contattabile all'indirizzo: [●].

22. Riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di massima riservatezza sulle prestazioni oggetto del presente Contratto e su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative a RAM ed al Comitato di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

2. È vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione e asportazione di documentazione di RAM e del Comitato, fatto salvo se relativa alla documentazione necessaria per la realizzazione delle attività oggetto del Contratto.

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno fermi anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente Contratto.

23. Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
5. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso l'Appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
10. L'Appaltatore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

24. Recesso e risoluzione

1. RAM ha facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per giustificati motivi.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice e in singoli articoli del presente Contratto, in tutti i casi in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita. L'Appaltatore, pertanto, avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

25. Forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.

2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.

3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

26. Legge applicabile e controversie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto, è il foro di Roma.

27. Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Contratto – salvo che non sia diversamente specificato – dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti:

- per RAM: ramspa@pec.it;
- per l'Appaltatore [●]

Le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata si intendono avvenute alla data della loro ricezione.

28. Oneri fiscali

1. Il presente Contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'Allegato I.4 del medesimo Decreto, in quanto di valore $\Rightarrow 150.000 < 1.000.000$ è soggetto al versamento dell'imposta di bollo pari a euro 120,00.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

29. Clausola finale

1. Ogni disposizione del presente Contratto, comprese quelle contenute nell'Allegato 1, è stata integralmente negoziata dalle Parti.

Allegati:

Allegato 1 - Atto di nomina a Sub-Responsabile del trattamento.

RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.

[●]

Allegato 1
ATTO DI NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali

RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana 2, P. Iva 079266311008, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. Davide Bordoni;
(di seguito, "**RAM**")

premesse

- che in data 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE 679/2016 *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (di seguito, il "**Regolamento**");
- che RAM e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto terzi, con sede in Roma, via Giuseppe Caraci 36, C.F. 97113700583, (di seguito, il "**MIT**") hanno concluso in data 21.12.2023 una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione della nuova edizione della campagna di formazione denominata "GuidiAmo Sicuro" (di seguito, la "**Convenzione**"), che comporta il trattamento di dati personali di cui il MIT è titolare;
- che in forza della Convenzione e del precedente Accordo di Servizio del 06.07.2023 tra il MIT e RAM (di seguito, "**Accordo di Servizio**"), RAM agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del MIT ed è espressamente autorizzata a nominare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, ulteriori sub-responsabili del trattamento;
- che RAM e [...], con sede in [...], [...], Codice Fiscale e Partita Iva [...], (di seguito "[...]" o il "Sub-Responsabile") hanno concluso un contratto per l'affidamento del "*Servizio di somministrazione pratica di moduli formativi afferenti la guida sicura ed ecosostenibile con simulatore di guida e assistenza di istruttori esperti nell'ambito della campagna di formazione «Guidiamo Sicuro 2024/2025»*" che comporta il trattamento di dati personali di cui RAM è, a sua volta, responsabile del trattamento in forza della Convenzione e dall'Accordo di Servizio (di seguito, il "**Contratto**");
- che RAM intende conformarsi alle disposizioni del Regolamento, fornendo, in questa fase, il dettaglio dei trattamenti affidati ad [...];
- che RAM ritiene che [...] presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per garantire la tutela dei diritti dell'interessato, anche in considerazione della sua esperienza, capacità ed affidabilità;
- che, quanto al significato della terminologia tecnico-giuridica usata nel presente atto di nomina, le seguenti qualifiche o definizioni sono individuate, vanno interpretate, ed eventualmente integrate, sulla base ed in conformità delle corrispondenti qualifiche o definizioni generali contenute nell'art.4, co. 1, del Regolamento:
 - **Titolare**: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";
 - **Responsabile**: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
 - **Interessato**: la persona fisica - identificata o identificabile - a cui si riferiscono i dati;
 - **Dato personale**: qualunque informazione riguardante l'Interessato, ovvero "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale";
 - **Trattamento**: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";

- **Persone autorizzate al trattamento o Incaricati:** le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- **Categorie particolari di dati personali:** dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

NOMINA

La Società [...], come individuata in premessa,

SUB-RESPONSABILE

del trattamento dei dati personali di cui RAM è responsabile per conto del MIT e che [...] si troverà a trattare in esecuzione del Contratto, effettuando le operazioni di trattamento nel rispetto del Regolamento, dei provvedimenti dell'Autorità di controllo in materia e del presente atto di nomina, secondo le condizioni ed i termini che seguono:

1. Oggetto e durata del trattamento:

RAM affida al Sub-Responsabile, che accetta, l'incarico di effettuare, per suo conto, le operazioni di trattamento dei Dati personali funzionali alla corretta esecuzione del Contratto e di seguito specificati.

2. Tipo di dati personali, categorie di interessati, finalità e natura del trattamento

Il Trattamento avrà per oggetto, natura e finalità quanto specificato alla tabella seguente:

Materia del trattamento	del	RAM conferisce ad [...], che accetta, l'incarico di effettuare, per suo conto, le operazioni di trattamento dei dati personali funzionali alla corretta esecuzione del Contratto, come di seguito specificate.
Durata del trattamento	del	La durata del trattamento coinciderà con la durata del Contratto. Al termine del rapporto il Sub-Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni di cui all'art. 3, lett. r), del presente atto di nomina.
Operazioni trattamento		Il Sub-Responsabile potrà porre in essere esclusivamente le operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione del Contratto, tra cui visualizzazione, estrapolazione e utilizzo dei dati personali dei discenti delle attività formative e delle imprese alle quali appartengono.
Finalità del trattamento	del	Il Sub-Responsabile è tenuto a trattare i Dati personali unicamente al fine di adempiere le prestazioni di cui all'art. 2 del Contratto e non dovrà trattare e utilizzare i dati personali per finalità diverse da quelle previste nel presente atto di nomina, nel Contratto o nelle ulteriori istruzioni scritte ricevute da RAM o dal MIT.
Categorie di soggetti interessati		Saranno oggetto di trattamento i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di interessati: - referenti delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto che accedono alla campagna di formazione GuidiAmo Sicuro 2024/2025 e relativi conducenti che partecipano alle attività formative.
Categorie di dati		Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di Dati

personali	<p>personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dati identificativi dei conducenti iscritti per l'espletamento della formazione oggetto del contratto; - Dati di contatto dei referenti delle imprese (e-mail e telefono).
-----------	---

3. Obblighi e diritti di RAM e del Sub-Responsabile: il Sub-Responsabile si obbliga a osservare, e impartire ai propri dipendenti e collaboratori, le seguenti istruzioni in materia di trattamento dei dati personali:

- a) trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento, dai provvedimenti adottati e adottandi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il "**Garante**") e dal Gruppo di lavoro costituito ex Articolo 29 della Direttiva 95/46/CE, nonché dal Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board*);
- b) garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento;
- c) designare, ove necessario, un responsabile della protezione dei dati (**Data Protection Officer**) in conformità a quanto disposto dall'art. 37 e ss del Regolamento, e comunicarne i dati di contatto al Garante ed a RAM, curando in particolare la collaborazione con il Data Protection Officer eventualmente designato da RAM;
- d) individuare e designare gli **Incaricati** e:
 - i. fornire loro dettagliate istruzioni, coerenti al presente atto di nomina, per un corretto e lecito trattamento dei Dati personali;
 - ii. vigilare sull'operato degli Incaricati;
 - iii. consentire l'accesso degli Incaricati ai soli Dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, imponendo agli stessi il rispetto dell'obbligo di riservatezza in merito ai Dati trattati;
- e) effettuare le operazioni di trattamento dei Dati unicamente per **finalità** aderenti all'esecuzione del rapporto contrattuale, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli indicati nel Contratto, salvo che questo non sia richiesto dalla legge o sia necessario per difendere un diritto del Sub-Responsabile;
- f) non cedere, trasferire, comunicare e/o fornire copia, totale o parziale, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi formato, dei Dati Personali a terzi, se non su specifica autorizzazione scritta;
- g) attenersi alle **istruzioni** di volta in volta ricevute in merito alla sorte dei Dati Personali trattati, al fine di limitarne l'utilizzo per un tempo non eccedente quello necessario all'adempimento del Contratto;
- h) assistere RAM ed il MIT al fine di **garantire** all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei **diritti** previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, in particolare adottando soluzioni tecnologiche ed organizzative che possano permettere di fornire un efficace e tempestivo riscontro, ai sensi del Regolamento, alle richieste di accesso ai dati, rettifica, opposizione al trattamento, cancellazione dei dati, limitazione al trattamento, nonché di portabilità dei dati consentendo agli Interessati di ottenere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un normale dispositivo automatico i dati personali ad essi relativi; il Sub-Responsabile potrà rispondere alle richieste degli interessati relative all'esercizio dei propri diritti unicamente previa autorizzazione scritta di RAM o del MIT;
- i) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, curare la tenuta di un **Registro** delle attività di trattamento e fornire a RAM ed al MIT tutte le informazioni utili ai fini della tenuta del proprio Registro;
- j) prestare assistenza qualora si intenda effettuare una **valutazione di impatto** sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, relativa ad un trattamento svolto dal Sub-Responsabile;
- k) compatibilmente con i trattamenti posti in essere, adottare i provvedimenti organizzativi, tecnici e di buon senso per predisporre - se del caso e limitatamente alle misure concordate con RAM o con il MIT e da quest'ultimi ritenute adeguate, nei limiti del trattamento effettivamente svolto e di

quanto di specifica competenza del Sub-Responsabile - un sistema di **sicurezza** idoneo a rispettare le prescrizioni degli artt. 32 e ss del Regolamento, onde evitare che i dati personali vengano dispersi o distrutti, anche accidentalmente e, soprattutto, che agli stessi possano accedere soggetti non autorizzati o che, da parte dei soggetti autorizzati, venga fatto un trattamento non consentito o difforme dalle finalità sopra citate;

- l) consentire a RAM e al MIT l'esercizio del potere di **controllo**, ai sensi del Regolamento, al fine di verificare il rispetto delle istruzioni di trattamento fornite e, in generale, del Regolamento. In particolare, eventuali verifiche dovranno essere programmate con congruo anticipo e potranno avere luogo esclusivamente nei luoghi del trattamento ed in relazione ai trattamenti svolti in forza del presente atto di nomina. Qualora il MIT o RAM si appoggi a terzi per lo svolgimento di tali attività, il terzo incaricato non sarà in ogni caso un competitor del Sub-Responsabile e non dovrà interferire con le attività di quest'ultimo. Resta fermo che, in caso di richiesta, il Sub-Responsabile potrà dover produrre relazioni sulle attività svolte o rispondere a specifici questionari di autovalutazione predisposti dal MIT o da RAM, nonché fornire riscontro scritto in merito allo stato di adozione delle misure di sicurezza. In particolare, il Sub-Responsabile dovrà adottare quantomeno le misure di sicurezza indicate all'Allegato A del presente atto.
- m) nel caso in cui sia necessario trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea/SEE, il Sub-Responsabile si obbliga ad effettuare il trasferimento verso un Paese individuato dalla Commissione Europea come garante di un livello di protezione adeguato ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, o ad adottare le garanzie adeguate di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento;
- n) il Sub-Responsabile si obbliga a non ricorrere a terzi **sub-fornitori** al fine del corretto adempimento delle operazioni di trattamento di cui al presente Atto senza l'espressa autorizzazione di RAM o del MIT, in ogni caso il Sub-Responsabile, ove autorizzato, si obbliga a:
 - i. fornire idonee e specifiche istruzioni di trattamento, imponendo il pieno ed incondizionato rispetto delle misure di cui al presente atto di nomina;
 - ii. prevedere garanzie idonee per assicurare l'attuazione di misure tecniche ed organizzative adeguate a far garantire il rispetto della vigente normativa e del Regolamento;
 - iii. vigilare sull'operato dei terzi sub-fornitori;
 - iv. nel caso in cui un sub-fornitore sia stabilito in un paese terzo non oggetto di decisione di adeguatezza del livello di protezione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, il Sub-Responsabile si impegna ad assicurare un livello di protezione dei Dati Personali equivalente all'Unione Europea e a concludere con il sub-fornitore un apposito accordo relativo al trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 46 del Regolamento;
- o) comunicare senza ritardo e per iscritto, in ogni caso entro e non oltre 72 ore dalla scoperta dell'evento, ogni "**Violazione dei dati personali**" ("*data breach*"), da intendersi quale "*violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati*". In particolare, il Sub-Responsabile garantirà il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 del Regolamento e fornirà al MIT o a RAM una descrizione dettagliata:
 - i. della Violazione verificatasi,
 - ii. dei Dati personali interessati (comprensivi delle categorie e del numero approssimativo degli interessati),
 - iii. delle categorie e del numero approssimativo delle registrazioni dei dati personali interessati,
 - iv. delle probabili conseguenze della Violazione,
 - v. nonché ogni ulteriore informazione e/o documentazione richiesta, non appena disponibili.Il Sub-Responsabile si attiverà immediatamente ad analizzare la Violazione verificatasi e fornirà assistenza e supporto a RAM e al MIT per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze impegnandosi per mitigare gli effetti delle violazioni e per valutare le misure correttive più idonee;
- p) attenersi ad ogni **ulteriore istruzione** di volta in volta ricevuta in merito al trattamento dei dati personali;

- q) salvo il rispetto degli obblighi di legge e l'eventuale esercizio di un diritto del Sub-Responsabile, a seconda delle istruzioni ricevute dal MIT o da RAM, **distuggere o restituire** al MIT o a RAM i dati personali alla cessazione del Contratto, cancellando in ogni caso le eventuali copie esistenti;
- r) rendere tempestivamente a RAM e al MIT ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Regolamento.
- 4.** La titolarità dei Dati personali rimane in capo al MIT che deve considerarsi quale unico Titolare del trattamento con riferimento ai Dati personali trattati ai sensi del Contratto e del presente atto di nomina.
RAM garantisce:
a) che le informazioni contenute nel presente atto di nomina sono corrette ed aggiornate;
b) che l'acquisizione ed il trattamento dei dati avviene in ossequio ai principi del Regolamento ed in forza di una legittima base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento.
- 5.** Il Sub-Responsabile ha diritto di informare immediatamente RAM qualora, a suo parere, una delle istruzioni fornite, o di cui al presente atto, violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, in materia di protezione di dati.
- 6.** Il Sub-Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, accetta la nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa richiamata, si impegna a procedere al trattamento dei Dati personali correttamente ed in modo lecito al solo fine dell'espletamento dell'incarico ricevuto e dichiara di possedere capacità organizzative ed economiche adeguate al trattamento conforme alla normativa dei dati personali. In particolare, il Sub-Responsabile dichiara di disporre di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti posti in essere soddisfino i requisiti del Regolamento e per garantire la tutela dei diritti degli Interessati.
- 7.** Il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione dei servizi di cui al Contratto deve intendersi comprensivo anche della remunerazione dell'attività di Sub-Responsabile del trattamento.
- 8.** Il presente atto di nomina è regolato dalla legge italiana ed eventuali controversie relative allo stesso saranno soggette alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

RAM è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, istruzione, informazione documentazione o supporto utile per l'adempimento dei compiti assegnati.

RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.

firma digitale

[...]

firma digitale